



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Decreto n. 1122

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", ed in particolare l'art. 3;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'articolo 7, comma 3, relativo agli scambi contestuali di docenti tra Atenei, e l'articolo 29, comma 10, che dispone che la disciplina dei trasferimenti di cui all'art. 3 della legge 210/1998 si applichi esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari;

VISTE le delibere del 07/03/2017 e 09/03/2017 con le quali rispettivamente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato il testo del Regolamento in questione;

DECRETA

l'emanazione del "Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato", nella formulazione di seguito riportata:

REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO DI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Art.1

Il presente Regolamento disciplina le procedure di trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell'art. 3 della Legge 03/07/1998, n. 210 e dell'art. 29, comma 10, della Legge 30/12/2010, n.240.

Art.2

1. In coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, con il documento di programmazione integrata e con le proposte di copertura di posti di ricercatore ivi rappresentate, ciascun Dipartimento con deliberazione adottata a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, formula richiesta di istituzione dei relativi nuovi posti di ricercatore in organico con contestuale individuazione dei settori concorsuali e/o scientifico disciplinari dei medesimi.
2. La delibera del Dipartimento deve indicare il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i posti da coprire. Può anche prevedere la tipologia dell'impegno e il profilo professionale richiesti, nonché specificare il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare, che non deve comunque essere inferiore a dieci.
3. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, la delibera dovrà indicare la struttura presso la quale tale attività sarà svolta, individuata d'intesa con l'Azienda ospedaliera di riferimento

per il tramite della Scuola di Medicina, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

4. Approvata la programmazione del reclutamento dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, in ottemperanza ai principi di trasparenza ed imparzialità, l'Università emette specifici bandi per la copertura, mediante trasferimento, di posti di ricercatore a tempo indeterminato, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami, sul sito Web istituzionale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nonché sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione Europea.

ART.3

1. Le domande di partecipazione alla procedura di trasferimento possono essere presentate dai ricercatori a tempo indeterminato inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando, appartenenti sia ad Università statali sia ad Università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, dopo tre anni accademici di loro permanenza nella sede universitaria di provenienza, anche se in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13 comma 1 numeri da 1) a 9) del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382.
2. Non possono partecipare al procedimento previsto dal presente Regolamento coloro i quali, al momento della formulazione della richiesta di istituzione di nuovi posti in organico di cui al precedente art 2, comma 1, abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio o di stabile convivenza con effetti assimilabili a detto vincolo con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
4. Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore secondo le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni previsti dal bando.
5. Alle domande devono essere allegati:
 - a) il curriculum scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
 - b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

ART.4

1. Ai fini della valutazione dei candidati, su designazione del Consiglio di dipartimento nella composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia e dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, è nominata dal Rettore una commissione di tre componenti, di cui due professori di prima fascia e un professore di seconda fascia afferenti all'area disciplinare in cui è ricompreso il settore concorsuale indicato nel bando, garantendo, ove possibile, un'adeguata rappresentanza di genere.
2. Il decreto del Rettore di nomina della commissione è pubblicato nell'albo ufficiale on line e nel sito web istituzionale dell'Università. Entro sette giorni dalla data di pubblicazione i candidati possono presentare al Rettore eventuali istanze di ricasazione.
3. I componenti della commissione in servizio presso l'Università non fruiscono di compensi o rimborsi ad alcun titolo. Ai commissari esterni viene riconosciuto esclusivamente il trattamento di missione, ai sensi della regolamentazione vigente in materia.
4. I lavori della commissione devono concludersi, di norma, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione per una sola volta e per un massimo di quindici giorni. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, per la conclusione dei lavori.

Art.5

1. La commissione valuta ciascun candidato sulla base del curriculum scientifico-professionale e dei titoli e delle pubblicazioni prodotte.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, la commissione prende in considerazione i seguenti elementi:
 - a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - b) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale per il quale è bandito il trasferimento ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
 - c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
 - d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - e) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore concorsuale;
 - f) conoscenza delle lingue e dell'informatica;
 - g) esperienze di lavoro in ambienti non accademici.

3. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
 - a) l'attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'estero;
 - b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
 - c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - d) la partecipazione, organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
 - e) la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - f) il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Art.6

1. Entro trenta giorni dalla consegna dei verbali, il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del candidato vincitore. Il provvedimento è pubblicato nell'albo ufficiale on line e nel sito web istituzionale dell'Università, comunicato a tutti i candidati e trasmesso al dipartimento che ha richiesto il posto per gli adempimenti di competenza.
2. Entro trenta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, il Consiglio del dipartimento interessato, nella composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia ed a maggioranza assoluta degli stessi, delibera la chiamata del candidato vincitore della selezione.
3. La mancata adozione della deliberazione di chiamata entro il termine di cui al comma precedente, ovvero l'adozione di una deliberazione, senza previa idonea motivazione, di non procedere alla chiamata del candidato vincitore, determina il divieto per il dipartimento interessato di avviare una nuova procedura di trasferimento e di richiedere il reclutamento di ricercatori a tempo determinato per il medesimo settore concorsuale nei due anni successivi al provvedimento di approvazione atti.
4. Il decreto del Rettore, ovvero la deliberazione del Dipartimento di non procedere al trasferimento, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 7

Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo, ovvero da una data anteriore in presenza di specifiche esigenze. L'anticipo può essere disposto solo sulla base di un accordo fra gli Atenei coinvolti.

ART. 8

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni generali di legge in materia.

Bari, lì 10/04/2017

IL RETTORE
F.TO PROF. ANTONIO FELICE URICCHIO

Direzione Risorse Umane
Sezione Personale Docente
U.O. Ricercatori e Assegnisti

Oggetto: Regolamento per il trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato